

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



**VI COMMISSIONE (FINANZE)
CAMERA DEI DEPUTATI**

**AUDIZIONE DEL CAPO UFFICIO TUTELA ENTRATE
DEL III REPARTO OPERAZIONI
DEL COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA**

Col. t.ST Luigi Vinciguerra

***DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2019, N. 124,
RECANTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE
E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI"***

Roma, 7 novembre 2019

1. INTRODUZIONE

SIGNOR PRESIDENTE, ONOREVOLI DEPUTATI,

DESIDERO ANZITUTTO PORGERVI IL SALUTO DEL NOSTRO COMANDANTE GENERALE, GEN. C.A. GIUSEPPE ZAFARANA, E IL SUO RINGRAZIAMENTO PER L'ATTENZIONE CHE RINNOVATE ALLA GUARDIA DI FINANZA NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 124 DEL 2019, RECANTE *“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI”*.

IL PROVVEDIMENTO OGGI IN DISCUSSIONE CONTIENE NUMEROSE MISURE VOLTE A CONTRASTARE L'EVASIONE E LE FRODI FISCALI NONCHÉ, PIÙ IN GENERALE, GLI ILLECITI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA, ALCUNE DELLE QUALI ORIGINATE DA PROPOSTE FORMULATE DALLA GUARDIA DI FINANZA O SCATURITE DAI LAVORI DI TAVOLI TECNICI CUI HANNO PRESO PARTE RAPPRESENTANTI DEL CORPO.

MI RIFERISCO, IN PARTICOLARE:

- ALL'ESTENSIONE DELLA CONFISCA PER EQUIVALENTE AI REATI IN MATERIA DI ACCISE (**ART. 5**);
- ALLE NORME VOLTE A PREVENIRE LE FRODI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI (**ARTT. 6 E 7**);
- ALLA FACOLTÀ, PER IL NUCLEO SPECIALE SPESA PUBBLICA E REPRESSIONE FRODI COMUNITARIE DELLA GUARDIA DI FINANZA, DI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO

DELLE IMPRESE, AFFERENTI ALLA TITOLARITÀ EFFETTIVA DI PERSONE GIURIDICHE E *TRUST* (**ART. 13, COMMA 2**);

- ALLA MEMORIZZAZIONE DEI *FILE XML* DELLE FATTURE ELETTRONICHE FINO AL 31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RIFERIMENTO OVVERO FINO ALLA DEFINIZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI, AI FINI DELL'UTILIZZO PER LO SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DEMANDATE AL CORPO E DELL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE (**ART. 14**);
- ALL'ALLARGAMENTO DEL PERIMETRO DI OPERATIVITÀ DELLA CONFISCA PENALE "ALLARGATA" (O "PER SPROPORZIONE") AI REATI TRIBUTARI (**ART. 39, COMMA 1**);
- ALL'AMPLIAMENTO DEL CATALOGO DEI REATI CHE POSSONO DAR LUOGO ALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI AL DELITTO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI (**ART. 39, COMMA 2**).

SU QUESTE E SULLE ALTRE DISPOSIZIONI DEL DECRETO DI PIÙ DIRETTO INTERESSE PER LA GUARDIA DI FINANZA MI SOFFERMERÒ NEL CORSO DEL MIO INTERVENTO, NON SENZA AVER PRIMA ESPRESSO LA PIENA CONDIVISIONE PER L'IMPIANTO GENERALE DEL TESTO NORMATIVO, CHE AFFRONTA IL DELICATO TEMA DELL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA IN UN'OTTICA TRASVERSALE E MULTIDISCIPLINARE, CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE AI FENOMENI PIÙ GRAVI, PERICOLOSI E DIFFUSI SUL TERRITORIO NAZIONALE.

2. INDEBITE COMPENSAZIONI (ARTT. 1, 2 E 3)

È IL CASO DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI, CUI SONO DEDICATI I PRIMI TRE ARTICOLI DEL DECRETO AL FINE DI ARGINARE IL RICORSO FRAUDOLENTO AD UN ISTITUTO CHE, INTRODOTTI PER OTTIMIZZARE LE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE DI CITTADINI E IMPRESE, VIENE FREQUENTEMENTE ASSERVITO A SCOPI ILLECITI.

MI RIFERISCO, IN PARTICOLARE:

- AL DIVIETO DI COMPENSARE CON I CREDITI DELL'ACCOLLANTE I DEBITI OGGETTO DI ACCOLLO, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 2, DELLA LEGGE N. 212 DEL 2000, RECANTE LO "STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE" (**ART. 1**);
- ALL'IMPOSSIBILITÀ DI COMPENSARE I CREDITI A QUALUNQUE TITOLO DETENUTI DAI CONTRIBUENTI DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA E ALL'ANALOGO DIVIETO INTRODOTTI PER I CONTRIBUENTI CANCELLATI DALLA BANCA DATI DEI SOGGETTI PASSIVI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE (VIES), LIMITATAMENTE AI CREDITI IVA DI CUI SONO TITOLARI (**ART. 2**);
- ALL'ESTENSIONE AL COMPARTO DELL'IMPOSIZIONE DIRETTA E DELL'IRAP DEI REQUISITI PREVISTI PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA E ALL'OBBLIGO, ORA CONTEMPLATO ANCHE PER I CONTRIBUENTI NON TITOLARI DI PARTITA IVA, DI PRESENTARE I MODELLI F24 RECANTE COMPENSAZIONI MEDIANTE GLI STRUMENTI

TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(ART. 3).

PIÙ IN DETTAGLIO, LA NORMA RECATA DALL'ARTICOLO 1 PONE UN ARGINE A UNO DEGLI SCHEMI FRAUDOLENTI PIÙ FREQUENTEMENTE RISCONTRATI "SUL CAMPO", BASATO SULL'UTILIZZO DI SOCIETÀ "CARTIERE" TITOLARI DI CREDITI IVA INESISTENTI GENERATI DALL'UTILIZZO DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI OPPURE INDICATI DIRETTAMENTE IN DICHIARAZIONE CON IL VISTO DI CONFORMITÀ DI PROFESSIONISTI COMPIACENTI. QUESTI CREDITI FITTIZI VENGONO SPESSO COMPENSATI CON I DEBITI TRIBUTARI DI SOGGETTI TERZI, PREVIA STIPULA DI ATTI DI ACCOLLO DEL DEBITO, CHE PREVEDONO IL PAGAMENTO ALLE "CARTIERE" (E QUINDI AI PROMOTORI DELLA FRODE) DI UNA PERCENTUALE VARIABILE DEI DEBITI ACCOLLATI.

UNA CONDOTTA ILLECITA, QUESTA, ANCORA MOLTO DIFFUSA, NONOSTANTE L'AGENZIA DELLE ENTRATE ABBIÀ CHIARITO, CON LA RISOLUZIONE N. 140/E DEL 15 NOVEMBRE 2017, CHE LA COMPENSAZIONE TROVA APPLICAZIONE SOLO PER I DEBITI (E I CONTRAPPOSTI CREDITI) IN ESSERE TRA I MEDESIMI SOGGETTI E NON TRA SOGGETTI DIVERSI, FATTE SALVE LIMITATE ECCEZIONI PREVISTE DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE *AD HOC*.

NONOSTANTE QUESTO CHIARIMENTO, FONDATA PERALTRO SU CONFORMI ORIENTAMENTI DELLA CORTE DI CASSAZIONE, CONTINUIAMO A REGISTRARE UN UTILIZZO FRAUDOLENTO DELL'ACCOLLO TRIBUTARIO, ANCHE DA PARTE DI SOGGETTI IN POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI.

BASTI CONSIDERARE CHE NEL 2018 SONO STATI ULTIMATI I CONTROLLI, SCATURITI DA UN'ANALISI DI RISCHIO CONGIUNTA DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, PERALTRO RELATIVA SOLO AD ALCUNE PROVINCE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA, CHE HANNO CONSENTITO DI:

- INDIVIDUARE ILLECITE COMPENSAZIONI PER 186 MILIONI DI EURO;
- CONSTATARE 800 MILIONI DI EURO DI IMPONIBILE SOTTRATTI A TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E IVA EVASA PER OLTRE 155 MILIONI DI EURO;
- SCOPRIRE OLTRE 1.730 LAVORATORI IRREGOLARI;
- DENUNCIARE 135 SOGGETTI;
- SEQUESTRARRE BENI PER OLTRE 200 MILIONI DI EURO;
- ESEGUIRE MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DI 30 PERSONE, TRA CUI ALCUNI PROFESSIONISTI, NEI CUI CONFRONTI ABBIAMO CHIESTO L'APPLICAZIONE DELL'AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 13-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 74 DEL 2000, PER I SOGGETTI CHE, NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA FISCALE, ELABORANO O COMMERCIALIZZANO MODELLI DI EVASIONE FISCALE.

SULLA SCIA DI QUESTA E DI ALTRE POSITIVE ESPERIENZE MATURETE NEGLI ULTIMI ANNI, ABBIAMO RECENTEMENTE RILASCIATO ALLE UNITA' OPERATIVE UN'ANALISI DI RISCHIO ELABORATA A LIVELLO CENTRALE DAL NOSTRO NUCLEO SPECIALE ENTRATE E DAL SETTORE CONTRASTO ILLECITI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, RELATIVA A CONTRIBUENTI OPERANTI SU TUTTO IL TERRITORIO

NAZIONALE CHE SI SONO INDEBITAMENTE AVVALSI DELL'ISTITUTO DELL'ACCOLLO PER COMPENSARE I PROPRI DEBITI TRIBUTARI CON CREDITI INESISTENTI.

ACCOGLIAMO, QUINDI, CON FAVORE LA SCELTA DI CRISTALLIZZARE, SUL PIANO NORMATIVO, IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI DEBITI DELL'ACCOLLATO CON I CREDITI DELL'ACCOLLANTE E DI PREVEDERE CHE, IN CASO DI VIOLAZIONE, I VERSAMENTI SI CONSIDERANO NON EFFETTUATI, L'ACCOLLATO E L'ACCOLLANTE SONO ENTRAMBI SANZIONATI E L'ACCOLLANTE È COOBBLIGATO IN SOLIDO CON L'ACCOLLATO PER IL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE E DEGLI INTERESSI.

DEL PARI, RITENIAMO PIENAMENTE CONDIVISIBILE IL DIVIETO INTRODOTTO PER I CONTRIBUENTI DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI DI CESSAZIONE DELLA PARTITA IVA DI UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE, NEL MODELLO F24, I CREDITI DI CUI SONO TITOLARI – A PRESCINDERE DALLA TIPOLOGIA E DALL'IMPORTO E ANCHE OVE NON SIANO RIFERIBILI ALLA PARTITA IVA OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO – A PARTIRE DALLA DATA DI NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO E FINO A QUANDO LA PARTITA IVA RISULTI CESSATA, COSÌ COME L'ANALOGA INIBIZIONE PREVISTA PER I SOGGETTI CANCELLATI DALLA BANCA DATI "VIES", SIA PURE, PER QUESTI ULTIMI, LIMITATAMENTE AI CREDITI IVA DI CUI SONO TITOLARI.

DA PARTE NOSTRA, CONTINUEREMO A MONITORARE ATTENTAMENTE IL FENOMENO, SIA ATTRAVERSO L'ESECUZIONE DI INTERVENTI REPRESSIVI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COINVOLTI IN CIRCUITI FRAUDOLENTI, SIA MEDIANTE ACCESSI MIRATI NEI RIGUARDI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE RECENTEMENTE AVVIATE, AL FINE DI

RICHIEDERE TEMPESTIVAMENTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE LA CHIUSURA D'UFFICIO DELLE PARTITE IVA PRIVE DEI REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI PREVISTI DAL D.P.R. N. 633 DEL 1972.

3. ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA (ART. 4)

PROSEGUENDO NELL'ESAME DEL DECRETO, L'ARTICOLO 4 INTRODUCE IMPORTANTI MISURE VOLTE A CONTENERE LE VIOLAZIONI LAVORISTICHE E FISCALI CONNESSE AI FENOMENI DI ILLECITA SOMMINISTRAZIONE DI MANODOPERA.

MI RIFERISCO, PRINCIPALMENTE, ALL'OBBLIGO IN CAPO AL COMMITTENTE OPERANTE IN VESTE DI SOSTITUTO D'IMPOSTA – SIA EGLI UN IMPRENDITORE, UN ENTE PUBBLICO O UN ENTE PRIVATO NON COMMERCIALE – DI VERSARE, SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE, LE RITENUTE FISCALI OPERATE DALLE IMPRESE APPALTATRICI, AFFIDATARIE O SUBAPPALTATRICI, SULLE RETRIBUZIONI EROGATE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE O DEI SERVIZI AFFIDATI.

LA DISPOSIZIONE AGGIUNGE CHE LA PROVISTA NECESSARIA AL PAGAMENTO DELLE RITENUTE DOVRÀ ESSERE MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ENTRO 5 GIORNI DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO, PENA LA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI STABILITI DAL CONTRATTO.

COMPLEMENTARE A QUESTO NUOVO STRUMENTO DI GARANZIA PER LA FINANZA PUBBLICA È IL DIVIETO, PER LE MEDESIME IMPRESE (APPALTATRICI O AFFIDATARIE E SUBAPPALTATRICI), DI ESTINGUERE

MEDIANTE COMPENSAZIONE I DEBITI RELATIVI AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONNESSI ALLA POSIZIONE DEI LAVORATORI OCCUPATI NELLO SVOLGIMENTO DELLE OPERE AFFIDATE.

PER TUTELARE IN MODO ANCORA PIÙ EFFICACE L'ERARIO DAL RISCHIO DI NON INTROITARE LE SOMME DOVUTE DALLE IMPRESE AFFIDATARIE DI SERVIZI, LA NORMA PREVEDE ANCHE L'ESTENSIONE DEL REGIME DELL'INVERSIONE CONTABILE AI FINI IVA (C.D. "REVERSE CHARGE") – GIÀ APPLICABILE A MOLTI SETTORI RITENUTI A RISCHIO DI FRODE – AGLI APPALTI CARATTERIZZATI DA UN USO INTENSIVO DELLA FORZA-LAVORO ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEL COMMITTENTE E MEDIANTE L'IMPIEGO DI BENI STRUMENTALI DI PROPRIETÀ DI QUEST'ULTIMO.

LA PREVISIONE IN ESAME, STABILENDO CHE L'IMPRESA AFFIDATARIA NON PUÒ RISCOUTERE L'IVA DAL SOGGETTO COMMITTENTE ADDEBITANDOGIELLA IN VIA DI RIVALSA, GARANTISCE L'ERARIO RISPETTO AL RISCHIO CHE L'IMPOSTA SIA INDEBITAMENTE RITENUTA DAL PRESTATORE SE NON, ADDIRITTURA, FRAUDOLENTEMENTE RIPARTITA TRA LE PARTI DEL CONTRATTO.

L'ESPERIENZA DI SERVIZIO CHE LE NOSTRE UNITA' OPERATIVE HANNO MATURATO ISPEZIONANDO LE ATTIVITÀ ECONOMICHE CHE REGISTRANO UN USO CONSISTENTE DEL LAVORO APPALTATO O SOMMINISTRATO CI INDUCE AD APPREZZARE, IN MODO PARTICOLARE, LE DISPOSIZIONI CHE HO SIN QUI BREVEMENTE ILLUSTRATO.

INFATTI, NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO ABBIAMO INDIVIDUATO DIVERSI CASI DI AFFIDAMENTO DI LAVORI A IMPRESE, SPESSO COSTITUITE SOTTO FORMA DI COOPERATIVE O COMUNQUE DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, SCARSAMENTE PATRIMONIALIZZATE E RAPPRESENTATE DA SOGGETTI “PRESTANOME”.

SI TRATTA, PER LO PIÙ, DI ENTITÀ CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA LOGISTICA E DEI SERVIZI ALLE IMPRESE, LE QUALI, CONCENTRANDO SU DI SÉ INGENTI DEBITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI DERIVANTI DALLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI PROPRI DIPENDENTI, OMETTONO SISTEMATICAMENTE DI VERSARE GLI IMPORTI DOVUTI, TALORA COMPENSANDOLI ILLECITAMENTE CON CREDITI FISCALI INESISTENTI O NON SPETTANTI.

PROPRIO PER QUESTO, NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO SVILUPPATO E MESSO IN ATTO UNA SPECIFICA PROGETTUALITÀ OPERATIVA RELATIVA A FILIERE DI COOPERATIVE DI PRODUZIONE DI LAVORO E AI RELATIVI CONSORZI CHE, GIÀ DA UN ANALISI *IN VITRO*, MANIFESTANO CHIARI SEGNI DI ILLEGALITÀ, COME L'OMESSA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI, IL SISTEMATICO RICORSO ALLE COMPENSAZIONI, L'ACCUMULO DI INGENTI DEBITI FISCALI E L'ESISTENZA DI PRECEDENTI PENALI O FISCALI IN CAPO AGLI AMMINISTRATORI.

È UN'ANALISI CHE ABBIAMO SVILUPPATO IN MODO MULTIDISCIPLINARE, CONSIDERANDO ANCHE GLI EFFETTI COLLATERALI DI QUESTO PARTICOLARE SISTEMA DI FRODE, CHE È PARIMENTI IN GRADO DI CONDIZIONARE L'AGGIUDICAZIONE DEGLI

APPALTI A FAVORE DI IMPRESE CHE RIESCONO A COMPRIMERE LE PROPRIE OFFERTE SOTTA LA SOGLIA DI NORMALITÀ PROPRIO GRAZIE ALLA SISTEMATICA OMISSIONE DEI VERSAMENTI FISCALI E PREVIDENZIALI.

DAL 2017 AD OGGI, NELL'AMBITO DI QUESTA PARTICOLARE AZIONE, I REPARTI DEL CORPO HANNO SVOLTO PIÙ DI 400 INTERVENTI ISPETTIVI, CONSTATANDO UNA MAGGIORE BASE IMPONIBILE AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE DI QUASI 500 MILIONI DI EURO E UN'EVASIONE DELL'IVA PER OLTRE 130 MILIONI DI EURO, INDIVIDUANDO 180 EVASORI TOTALI E SCOPRENDO ALTRETTANTI REATI FISCALI.

UN ALTRO ELEMENTO DI TRASVERSALITÀ CHE ABBIAMO ADEGUATAMENTE VALORIZZATO IN QUESTO PARTICOLARE SEGMENTO DELL'AZIONE DI SERVIZIO, SFRUTTANDO APPIENO LE NOSTRE PREROGATIVE DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA, È QUELLO CHE INTERCETTA IL NESSO TRA LA FRODE FISCALE E GLI ILLECITI IN MATERIA DI LAVORO.

LE IMPRESE COINVOLTE IN QUESTI INSIDIOSI CIRCUITI DI FRODE NON SI LIMITANO A DANNEGGIARE LA FINANZA PUBBLICA OMETTENDO DI VERSARE LE SOMME DOVUTE, MA PREGIUDICANO ANCHE I DIRITTI DEI LAVORATORI, SPESSO VITTIMA DI SFRUTTAMENTO E PREVARICAZIONE.

CON LA CIRCOLARE SUGLI INDIRIZZI OPERATIVI DEL 2019 ABBIAMO DATO PRECISE ISTRUZIONI AI NOSTRI REPARTI PER INDIVIDUARE LE SITUAZIONI IN CUI FENOMENI INTERPOSITORI, COME LA

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA O L'APPALTO NON GENUINO DI MANODOPERA, SI ACCOMPAGNANO A FALSE FATTURAZIONI E AD INDEBITE COMPENSAZIONI FISCALI.

LO ABBIAMO FATTO CON LA PRECISA INTENZIONE DI FAR EMERGERE LE CONDOTTE ILLECITE CHE, OLTRE E NUOCERE AL BILANCIO PUBBLICO, MINANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEI MERCATI E, SOPRATTUTTO, LEDONO L'INTERESSE DEL PERSONALE OCCUPATO, CUI SOVENTE LE IMPRESE SOMMINISTRATRICI NON RICONOSCONO I DIRITTI E LE GARANZIE PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA.

SIAMO CERTI CHE MISURE COME QUELLE INTRODOTTE DAL DECRETO, NEL RENDERE PIÙ DIFFICOLTOSO (E MENO CONVENIENTE) IL RICORSO A QUESTI PECULIARI SISTEMI DI FRODE, PRODURRANNO ESTERNALITÀ POSITIVE ANCHE PER I LAVORATORI, ALLA CUI PROTEZIONE LA GUARDIA DI FINANZA, DA TEMPO, DEDICA CONSISTENTI ENERGIE, COME TESTIMONIATO DALLA PARTECIPAZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL CORPO IN SENO AL TAVOLO OPERATIVO PER IL CONTRASTO AL CAPORALATO E ALLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA, RECENTEMENTE COSTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.

4. FRODI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI (ARTT. 5, 6, 7 E 11)

RITENIAMO PARIMENTI CONDIVISIBILI LE NORME DEL DECRETO VOLTE A CONTRASTARE LE FRODI PERPETRATE NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ENERGETICI.

L'ESPERIENZA OPERATIVA DEGLI ULTIMI ANNI HA MESSO IN LUCE COME, IN QUESTO DELICATO SETTORE, ORGANIZZAZIONI CRIMINALI, ANCHE A CARATTERE TRANSNAZIONALE, SIANO IN GRADO DI REALIZZARE CONSISTENTI PROFITTI ILLECITI:

- SIA ATTRAVERSO L'IMMISSIONE IN CONSUMO, IN EVASIONE DI IMPOSTA (SIA ACCISA SIA IVA), DI PRODOTTI PETROLIFERI COMMERCIALIZZATI COME OLI LUBRIFICANTI MA AVENTI LE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE TIPICHE DEL GASOLIO PER AUTOTRAZIONE;
- SIA MEDIANTE LA VENDITA DI CARBURANTI, ATTRAVERSO LA RETE STRADALE DEI DISTRIBUTORI, A PREZZI ESTREMAMENTE CONCORRENZIALI, GRAZIE AD ARTICOLATI MECCANISMI DI FRODE ALL'IVA.

ANCHE ALLA LUCE DEL "PIANO STRAORDINARIO DI CONTROLLI" PER IL TRIENNIO 2018-2020 PREVISTO DALLA LEGGE N. 205 DEL 2017 (C.D. "LEGGE DI BILANCIO 2018"), LA GUARDIA DI FINANZA SVOLGE UNA IMPORTANTE AZIONE DI CONTRASTO A TALI CONDOTTE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI INTERVENTI ISPETTIVI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI CHE OPERANO NELLA FILIERA COMMERCIALE, ALIMENTATI DALLE ANALISI DI RISCHIO SVOLTE A LIVELLO CENTRALE DAI NOSTRI REPARTI SPECIALI, NONCHÉ DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.

INOLTRE, I NOSTRI REPARTI SONO COSTANTEMENTE IMPEGNATI LUNGO LE ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO NAZIONALE E LE ROTABILI ADIACENTI AI PORTI E AGLI AEROPORTI MAGGIORMENTE ESPOSTI AL RISCHIO DI TRAFFICI ILLECITI DI PRODOTTI PETROLIFERI.

IN AGGIUNTA, ABBIAMO RAFFORZATO LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, CON L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, CON IL GARANTE PER LA SORVEGLIANZA DEI PREZZI E CON LA COMPETENTE DIREZIONE GENERALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E INTENSIFICATO L'AZIONE DI *INTELLIGENCE* IN AMBITO INTERNAZIONALE, MEDIANTE UN CONTINUO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CON GLI ORGANI COLLATERALI ESTERI E LO SVOLGIMENTO DI OPERAZIONI CONGIUNTE.

EBBENE, LE MISURE INTRODOTTE DAL DECRETO VANNO NELLA GIUSTA DIREZIONE PERCHÉ RAFFORZANO SIGNIFICATIVAMENTE QUESTO PRESIDIO OPERATIVO, SIA SUL PIANO PREVENTIVO SIA SU QUELLO REPRESSIVO.

PER I PRODOTTI CHE CIRCOLANO IN REGIME DI SOSPENSIONE DALL'ACCISA (QUINDI FISCALMENTE PIÙ SENSIBILI), L'ART. 5 PREVEDE ORA, INFATTI, UN TERMINE TEMPORALE PIÙ STRINGENTE ENTRO IL QUALE IL PREDETTO REGIME DEVE OBBLIGATORIAMENTE CONCLUDERSI (ENTRO 24 ORE DALLA PRESA IN CONSEGNA DELLA MERCE RISPETTO AI CINQUE GIORNI FINORA PREVISTI); CIÒ AL FINE DI EVITARE L'USO IRREGOLARE DEI DOCUMENTI INFORMATIZZATI PREVISTI PER LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA (*E-AD*), CHE SI VERIFICA, AD ESEMPIO, QUANDO NELL'ARCO DEI 5 GIORNI PREVISTI PER LA CHIUSURA DEL DOCUMENTO INFORMATIZZATO, SI UTILIZZA UN SOLO *E-AD* PER EFFETTUARE PIÙ TRASFERIMENTI DI MERCE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA, CON CONSEGUENTE EVASIONE DELL'ACCISA.

LA DISPOSIZIONE IN COMMENTO PREVEDE, INOLTRE, CHE, SE IL TRASFERIMENTO IN SOSPENSIONE DI ACCISA AVVIENE CON AUTOBOTTI, IL DESTINATARIO (DEPOSITO FISCALE O DESTINATARIO REGISTRATO) DEVE ANNOTARE I DATI RELATIVI ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DEI PRODOTTI NEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E SOLO A SEGUITO DI TALE OPERAZIONE TALI PRODOTTI SI RITENGONO PRESI IN CONSEGNA. IN TAL MODO SI PUÒ AVERE CERTEZZA DEL LORO ARRIVO PRESSO IL DESTINATARIO DICHIARATO.

LA NORMA IN ESAME, INOLTRE:

- RENDE OBBLIGATORI, ANCHE PER IL DESTINATARIO REGISTRATO, I REQUISITI DI ONORABILITÀ AI FINI DEL RILASCIO, SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AD OPERARE CON TALE QUALIFICA, IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE QUESTO SOGGETTO RICEVE PRODOTTI MOLTO SENSIBILI DAL PUNTO DI VISTA FISCALE;
- INTRODUCE L'OBBLIGO A CARICO DEL DESTINATARIO REGISTRATO, CHE RICEVE PRODOTTI SFUSI IN REGIME SOSPENSIVO, DI TRASFERIRLI NEGLI APPOSITI SERBATOI RISERVATI NEL DEPOSITO AI PRODOTTI IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA;
- STABILISCE PER I DEPOSITARI DI PRODOTTI AD ACCISA ASSOLTA (DEPOSITI COMMERCIALI) CHE IL RILASCIO DELLA LICENZA SIA NEGATO NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO ISTANTE ABBIA COMMESSO VIOLAZIONI IN MATERIA DI ACCISA E SIA STATO PER QUESTE CONDANNATO;
- PRESCRIVE, NEL CASO DI TRASFERIMENTO DI PRODOTTI ENERGETICI ASSOGGETTATI AD ACCISA TRA DEPOSITI

COMMERCIALI, CHE IL MITTENTE NE DIA PREVENTIVA COMUNICAZIONE, TRAMITE PEC, AGLI UFFICI DELLE DOGANE INTERESSATI ALLA MOVIMENTAZIONE E CHE IL DESTINATARIO CONFERMI AI PREDETTI UFFICI L'ARRIVO DEI PRODOTTI ENTRO LO STESSO GIORNO IN CUI LI RICEVE;

- COLMA LA LACUNA NORMATIVA CONCERNENTE I REQUISITI SOGGETTIVI DI ONORABILITÀ CHE L'ESERCENTE UN DEPOSITO FISCALE DI PRODOTTI ALCOLICI DEVE POSSEDERE, IN QUANTO, IN CASO DI ASSENZA O PERDITA DEGLI STESSI, LA PRESCRITTA LICENZA OVVERO L'AUTORIZZAZIONE SONO NEGATE, SOSPENSE O REVOCATE.

IN AGGIUNTA, L'ART. 5 ESTENDE AI DELITTI IN MATERIA DI ACCISE LA CONFISCA OBBLIGATORIA, ANCHE PER EQUIVALENTE, DEL PREZZO O DEL PROFITTO DEL REATO, RECEPENDO UNA SPECIFICA PROPOSTA AVANZATA DALLA GUARDIA DI FINANZA, SUL PRESUPPOSTO CHE LE GRAVI CONDOTTE DI EVASIONE FISCALE, QUALE CHE SIA IL TRIBUTO EVASO, SONO CONNOTATE DAL MEDESIMO DISVALORE SOCIALE E MERITANO UNA RISPOSTA EGUALMENTE INCISIVA ANCHE SUL PIANO PATRIMONIALE.

IN CHIAVE ANTIFRODE, REPUTIAMO PARIMENTI APPREZZABILE LA REVISIONE OPERATA, A CURA DELL'ART. 6, CON RIFERIMENTO ALLE DEROGHE (INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 205 DEL 2017) ALL'OBBLIGO DI VERSARE, SENZA POSSIBILITÀ DI COMPENSAZIONE, L'IVA AFFERENTE AI CARBURANTI IMMESSI IN CONSUMO NEL TERRITORIO NAZIONALE DAI DEPOSITI FISCALI DI PRODOTTI

ENERGETICI OVVERO ESTRATTI DAI DEPOSITI DEI SOGGETTI AVENTI LA QUALIFICA DI DESTINATARI REGISTRATI.

AL FINE DI STERILIZZARE L'AGGIRAMENTO DI TALE OBBLIGO, LA DEROGA PERMANE ORA, CONDIVISIBILMENTE, SOLTANTO QUANDO:

- IL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE I PRODOTTI SONO IMMESSI IN CONSUMO DAL DEPOSITO FISCALE UTILIZZATO ANCHE COME DEPOSITO IVA, OVVERO ESTRATTI DAL DEPOSITO DEL DESTINATARIO REGISTRATO, POSSIEDA CONGIUNTAMENTE SPECIFICI REQUISITI DI AFFIDABILITÀ E PRESTI IDONEA GARANZIA;
- I DEPOSITI DA CUI VENGONO IMMESSI IN CONSUMO O ESTRATTI I PRODOTTI ENERGETICI DI PROPRIETÀ DEL GESTORE ABBIANO UNA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO NON INFERIORE A 3000 METRI CUBI.

ALLA MEDESIMA *RATIO* RISPONDONO LE ALTRE DISPOSIZIONI DELL'ART. 6, PROMOSSE DA UN TAVOLO TECNICO CUI HA PRESO PARTE ANCHE LA GUARDIA DI FINANZA.

MI RIFERISCO, IN PARTICOLARE:

- AL DIVIETO DI UTILIZZARE LA DICHIARAZIONE DI INTENTO PER LE CESSIONI O LE IMPORTAZIONI DEFINITIVE DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI; DIVIETO CHE TROVA ECCEZIONE PER LE SOLE CESSIONI DI GASOLIO COMMERCIALE IMPIEGATO DAI SOGGETTI ESERCENTI TALUNE CATEGORIE DI TRASPORTO MERCI E PASSEGGERI. L'UTILIZZO DELLE LETTERE DI INTENTO FITTIZIE RAPPRESENTA, INFATTI, UNA DELLE MODALITÀ DI FRODE PIÙ DIFFUSE NEL SETTORE DEI CARBURANTI;

- ALLA FACOLTÀ PER LA GUARDIA DI FINANZA E L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI DI ACQUISIRE PRESSO LE SOCIETÀ E GLI ENTI CONCESSIONARI DI AUTOSTRADE I DATI RILEVATI DAI SISTEMI DI CONTROLLO INSTALLATI SULLE TRATTE DI COMPETENZA, AFFERENTI AI TRANSITI DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER LA MOVIMENTAZIONE DI PRODOTTI ENERGETICI.

UN'ALTRA MISURA PARTICOLARMENTE UTILE È L'ISTITUZIONE, PREVISTA DALL'ART. 7 DEL DECRETO, DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PRESSO L'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, FINALIZZATO A TRACCIARE LE MOVIMENTAZIONI DI OLI LUBRIFICANTI INTRODOTTI IN ITALIA DA ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA AL FINE DI CONTRASTARE L'USO FRAUDOLENTO DI TALI PRODOTTI COME CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE.

I DATI IN ESAME SARANNO RESI ACCESSIBILI ANCHE AL CORPO, CON MODALITÀ CHE DOVRANNO ESSERE DEFINITE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

DEL PARI APPREZZABILE È LA SCELTA DI VALORIZZARE, ANCHE IN QUESTO DELICATO SETTORE, LE NUOVE TECNOLOGIE PER FAVORIRE LA TRACCIABILITÀ DELL'INTERA FILIERA DISTRIBUTIVA.

MI RIFERISCO ALL'ART. 11 DEL DECRETO, CHE PREVEDE L'ADOZIONE, ENTRO IL 30 GIUGNO 2020, DI UN SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEL DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO SEMPLIFICATO (DAS) PER LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA, LUNGO

TUTTA LA FILIERA LOGISTICA DEL GASOLIO PER USO CARBURAZIONE E DELLA BENZINA.

LA NORMA RECA, IN RELAZIONE AI TRASFERIMENTI NAZIONALI DEI PRODOTTI ASSOGGETTATI AD ACCISA, L'OBBLIGO PER LO SPEDITORE DI EMETTERE UN DAS ELETTRONICO AVVALENDOSI DEL SISTEMA TELEMATICO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI.

TALE ADEMPIMENTO, ELIMINANDO LA NECESSITÀ DI RICORRERE ALLA CONSERVAZIONE DI COPIE CARTACEE, CONSENTIRÀ DI CONTROLLARE, IN MODO SISTEMATICO, I DAS RICEVUTI ED EMESSI DAGLI OPERATORI E DI EFFETTUARE RISCONTRI, IN TEMPO REALE, SUI DATI PRESENTI SULLA PIATTAFORMA INFORMATICA.

5. FRODI NEL COMMERCIO DI AUTOVEICOLI (ART. 9)

SEMPRE NELLA PROSPETTIVA DI CONTRASTARE LE FRODI FISCALI, MERITA UNA PARTICOLARE MENZIONE L'ART. 9 DEL DECRETO, CHE PREVEDE LA PREVENTIVA VERIFICA, DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'IVA, TRAMITE MODELLO F24, ALL'ATTO DELLA PRIMA CESSIONE INTERNA DI AUTOVEICOLI OGGETTO DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI.

SI TRATTA DI UNA DISPOSIZIONE SICURAMENTE OPPORTUNA E NECESSARIA TENUTO CONTO CHE NEGLI ULTIMI ANNI ABBIAMO SCOPERTO NUMEROSI CASI DI AGGIRAMENTO DELL'OBBLIGO DI

VERSAMENTO DELL'IVA PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 9, DEL DECRETO LEGGE N. 262 DEL 2006¹.

CITO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DUE RECENTI OPERAZIONI CONDOTTE DALLA GUARDIA DI FINANZA DI PORDENONE E ISERNIA.

NEL PRIMO CASO (OPERAZIONE "CARS LIFTING"), IL REPARTO OPERANTE HA ARRESTATO 7 SOGGETTI DEDITI ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI AUTOVEICOLI DI LUSO PROVENIENTI DALLA GERMANIA, SEQUESTRANDO AUTOVETTURE, DISPONIBILITÀ FINANZIARIE, OROLOGI DI LUSO E OPERE D'ARTE D'AUTORE PER UN CONTROVALORE STIMATO IN OLTRE 3,5 MILIONI DI EURO.

È STATO APPURATO, INFATTI, CHE, AL FINE DI EVITARE IL PAGAMENTO DELL'IVA SUI VEICOLI DI PROVENIENZA COMUNITARIA, VENIVANO PRESENTATE AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI DI TREVISO, ROMA, LATINA E PALERMO, PER IL TRAMITE DI AGENZIE DI PRATICHE AUTO COMPIACENTI, FATTURE FITTIZIE ATTESTANTI LA CESSIONE DALL'ESTERO DELLE AUTOVETTURE DIRETTAMENTE AI PRIVATI E, CONSEGUENTEMENTE, L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA NEL PAESE DI ORIGINE.

COMPLESSIVAMENTE, SONO STATI QUANTIFICATI RICAVI NON DICHIARATI PER OLTRE 35 MILIONI DI EURO, CUI CORRISPONDE UN'IVA EVASA DI OLTRE 7 MILIONI DI EURO.

INOLTRE, PIÙ DI 1.300 ACQUIRENTI SONO STATI TRUFFATI IN QUANTO GLI AUTOVEICOLI, COMMERCIALIZZATI SU SITI INTERNET SPECIALIZZATI, AVEVANO SUBITO UNA RIDUZIONE (DAL 50% AL 70%)

¹ Convertito dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.

DEL CHILOMETRAGGIO EFFETTIVO OPPURE NON ERANO STATI CONSEGNATI A FRONTE DEL PAGAMENTO DI ANTICIPI O DELL'INTERO CORRISPETTIVO.

INVECE, LE INDAGINI SVOLTE DAL GRUPPO DI ISERNIA (OPERAZIONE "GALAXY") HANNO PORTATO ALL'ESECUZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI NEI CONFRONTI DI 23 SOGGETTI APPARTENENTI AD UN SODALIZIO CRIMINALE CHE COMMERCIALIZZAVA AUTO DI LUSO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE (DI CUI 13 TRADOTTI IN CARCERE E 10 POSTI AGLI ARRESTI DOMICILIARI) E AL SEQUESTRO PREVENTIVO DI BENI MOBILI E IMMOBILI FINO A CONCORRENZA DI 7,5 MILIONI DI EURO.

IN QUESTO CASO, LE INVESTIGAZIONI HANNO CONSENTITO DI DIMOSTRARE IL COINVOLGIMENTO, A VARIO TITOLO, DI 167 PERSONE FISICHE, DI 159 CONCESSIONARIE AUTO ITALIANE E DI 9 SOCIETÀ ESTERE IN UN SISTEMA DI FRODE INCENTRATO SULL'EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI PER OLTRE 51 MILIONI DI EURO.

IN PARTICOLARE, È STATO APPURATO CHE PER COMMERCIALIZZARE 1.576 AUTOVETTURE DI LUSO DI PROVENIENZA COMUNITARIA NON SOLO VENIVANO UTILIZZATE SOCIETÀ "CARTIERE" E "FILTRO" – TALVOLTA FORMALMENTE CONTROLLATE DA IMPRESE CON SEDE A CIPRO O NELLE ISOLE CAYMAN – MA VENIVA ANCHE PREDISPOSTA DOCUMENTAZIONE FALSA (FATTURE, LIBRETTI DI CIRCOLAZIONE, CERTIFICATI DI CONFORMITÀ, ECC.) PER AGGIRARE L'OBBLIGO DI VERSAMENTO DELL'IVA, AVVALENDOSI DI UNA STAMPERIA CHE

UTILIZZAVA TIMBRI CONTRAFFATTI RELATIVI A DIVERSI UFFICI PUBBLICI ITALIANI ED ESTERI.

NEL CORSO DELLE INDAGINI È EMERSA ANCHE LA FRAUDOLENTA ATTIVITÀ DI DUE RILEVANTI OPERATORI COMMERCIALI, CONTIGUI A GRUPPI DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA CAMPANA.

6. UTILIZZO DEI *FILE* DELLE FATTURE ELETTRONICHE (ART. 14)

LA RICOSTRUZIONE DELLE FILIERE FRAUDOLENTE NEL COMMERCIO DEGLI AUTOVEICOLI E IN ALTRI SETTORI ECONOMICI A RISCHIO È OGGI RESA SICURAMENTE PIÙ AGEVOLE DALL'OBBLIGO GENERALIZZATO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NELLE OPERAZIONI TRA PRIVATI, INTRODOTTO, COME NOTO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO DI QUEST'ANNO.

PROPRIO PER QUESTO, ACCOGLIAMO CON GRANDE FAVORE LA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO, CHE PREVEDE LA MEMORIZZAZIONE DEI *FILE XML* DELLE FATTURE ELETTRONICHE FINO AL 31 DICEMBRE DELL'OTTAVO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RIFERIMENTO OVVERO FINO ALLA DEFINIZIONE DI EVENTUALI GIUDIZI, AI FINI DELL'ANALISI DEL RISCHIO DI EVASIONE E DELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA ECONOMICO-FINANZIARIA DEMANDATE ALLA GUARDIA DI FINANZA.

SIAMO RAGIONEVOLMENTE SICURI, INFATTI, CHE LA DISPONIBILITÀ, PER UN CONGRUO PERIODO TEMPORALE, DI PREZIOSE INFORMAZIONI COME LA NATURA, LA QUANTITÀ E LA QUALITÀ DI TUTTE LE

OPERAZIONI OGGETTO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA CONSENTIRÀ DI MIGLIORARE ULTERIORMENTE L'ATTIVITÀ DI ANALISI EFFETTUATA CON LE BANCHE DATI IN USO AL CORPO, LA QUALE È FUNZIONALE A GARANTIRE UNA SELEZIONE SEMPRE PIÙ MIRATA DEI CONTRIBUENTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA O CONTROLLO.

INOLTRE, QUESTA DISPOSIZIONE AVRÀ DELLE RICADUTE POSITIVE ANCHE SUGLI ALTRI SEGMENTI DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE DEL CORPO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLE CONDOTTE CHE MINANO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO DEI CAPITALI E DI QUELLO DEI BENI E SERVIZI, LE QUALI, PERALTRO, SONO SPESSO STRETTAMENTE CONNESSE A FENOMENI DI EVASIONE FISCALE O DI FRODE.

7. MODIFICHE AL REGIME DELL'UTILIZZO DEL CONTANTE (ART. 18) E SANZIONI PER LA MANCATA ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E CREDITO (ART. 23).

PROSEGUENDO NELL'ESAME DEL DECRETO, DESIDERO FORMULARE ALCUNE BREVI CONSIDERAZIONI ANCHE SULL'ART. 18, IL QUALE PREVEDE LA RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLA SOGLIA CHE LIMITA LE TRANSAZIONI IN DENARO CONTANTE AL DI FUORI DEL CIRCUITO DEGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI ABILITATI. TALE SOGLIA, ATTUALMENTE PARI A 3.000 EURO, VIENE FISSATA IN 2.000 EURO PER IL PERIODO DAL 1° LUGLIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2021 E IN 1.000 EURO PER IL PERIODO SUCCESSIVO.

CORRETTAMENTE, LA NORMA INDIVIDUA, QUALE SEDE ELETTIVA DI QUESTA NUOVA PREVISIONE, IL DECRETO ANTIRICICLAGGIO E, IN

PARTICOLARE L'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007.

LA FINALITÀ, A NOSTRO AVVISO CONDIVISIBILE, È QUELLA DI EVITARE CHE IL SISTEMA ECONOMICO VENGA CONTAMINATO DALL'INGRESSO DI RICCHEZZA DI PROVENIENZA ILLEGALE.

OVVIAMENTE, NON MI RIFERISCO SOLTANTO AI PROVENTI DELL'EVASIONE FISCALE, MA ANCHE AI PROFITTI CHE DERIVANO DA ALTRI GRAVI CRIMINI, COME LE TRUFFE, LA CORRUZIONE, LA CONTRAFFAZIONE E LO SFRUTTAMENTO ILLEGALE DEL LAVORO.

COME NOTO, CHI È ADUSO A COMMITTERE QUESTI TIPI DI REATI PREDILIGE L'UTILIZZO DI DENARO CONTANTE. PERTANTO, È COERENTE RITENERE CHE L'INTRODUZIONE DI VINCOLI PIÙ STRINGENTI ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE SIA FUNZIONALE ALLA TUTELA DEL SISTEMA ECONOMICO DA TENTATIVI DI INQUINAMENTO DI CAPITALI DI ORIGINE ILLEGALE. INFATTI, LIMITANDO L'IMMISSIONE DI DENARO DI FONTE ILLECITA NEL CIRCUITO FINANZIARIO LEGALE, SI RIDUCE SENSIBILMENTE LA POSSIBILITÀ CHE LA RICCHEZZA ILLECITA SI CONFONDA CON QUELLA LEGALE, ALIMENTANDO UN CIRCUITO VIZIOSO CHE METTE FUORI GIOCO GLI IMPRENDITORI ONESTI DEPRIMENDO IL MERCATO.

D'ALTRO CANTO, L'ORDINAMENTO NAZIONALE PREVEDE GIÀ ALTRE LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE, ANCHE PER IMPORTI INFERIORI A QUELLI PREVISTI DAL MENZIONATO ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2007.

SI PENSI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, AL DIVIETO DI:

- CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI IN CONTANTI AL LAVORATORE;
- EFFETTUARE PAGAMENTI IN CONTANTI SUPERIORI A 1.000 EURO NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE;
- REGOLARE IN DENARO CONTANTE L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, PENA L'INDEDUCIBILITÀ DEL COSTO E L'INDETRAIBILITÀ DELL'IVA SULLA FORNITURA PER L'AUTOTRASPORTATORE;
- RISCUOTERE IN DENARO CONTANTE PENSIONI O COMPENSI EROGATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER IMPORTI SUPERIORI A 1.000 EURO.

SI TRATTA DI DISPOSIZIONI CHE APPAIONO COERENTI CON LA DIREZIONE ORA TRACCIATA DAL "DECRETO FISCALE" DI RIDURRE, PROGRESSIVAMENTE, LA SOGLIA DI CIRCOLAZIONE DEL CONTANTE FINO A 1.000 EURO. UNA PREVISIONE CHE TROVA IL SUO NATURALE COMPLETAMENTO NEL SUCCESSIVO ART. 23, CHE INTRODUCE, A FAR DATA DAL 1° LUGLIO 2020, SANZIONI AMMINISTRATIVE PER I SOGGETTI CHE, NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA DI PRODOTTI E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI, ANCHE PROFESSIONALI, VIOLANO L'OBBLIGO, PREVISTO DALL'ART. 15, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE N. 179 DEL 2012, DI ACCETTARE PAGAMENTI EFFETTUATI CON CARTE DI DEBITO E DI CREDITO.

8. SANZIONI RELATIVE ALLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (ART. 20).

VENGO ORA ALL'ART. 20 DEL DECRETO, CHE INTRODUCE UNA NUOVA SANZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEGLI ESERCENTI CHE, AL MOMENTO DELL'ACQUISTO, RIFIUTINO IL CODICE FISCALE DEI CLIENTI O NON TRASMETTANO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, ENTRO IL TERMINE DI 12 GIORNI DAL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, I DATI DELLA SINGOLA CESSIONE O PRESTAZIONE, IMPEDENDO COSÌ AI CONSUMATORI FINALI CHE ACQUISTANO BENI E SERVIZI PRESSO I SOGGETTI TENUTI ALLA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E ALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI DI PARTECIPARE ALLA C.D. "LOTTERIA DEGLI SCONTRINI"².

SUL PUNTO, MI LIMITO AD OSSERVARE CHE IL RECENTE PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE N. 739122 DEL 31 OTTOBRE 2019, SU CONFORME AVVISO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, PREVEDE CHE PER POTER PARTECIPARE ALLA LOTTERIA IL CLIENTE DOVRÀ COMUNICARE ALL'ESERCENTE, IN LUOGO DEL CODICE FISCALE, IL C.D. "CODICE LOTTERIA", OSSIA UN CODICE IDENTIFICATIVO UNIVOCO GENERATO SULL'ISTITUENDO "PORTALE DELLA LOTTERIA".

PERTANTO, IN SEDE DI CONVERSIONE DEL PROVVEDIMENTO IN ESAME, POTREBBE ESSERE OPPORTUNO MODIFICARE IN SENSO CONFORME IL TESTO DELLA NORMA, RECEPENDO LA VARIAZIONE DIANZI DESCRITTA, AL FINE DI GARANTIRE PIENA OPERATIVITÀ ALLA NUOVA PREVISIONE CHE, DIVERSAMENTE, CONSENTIREBBE DI SANZIONARE LE SOLE CONDOTTE DI OMESSA TRASMISSIONE DEI DATI.

² Di cui all'art. 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI (ARTT. 27 E 29)

VENGO COSÌ ALL'ESAME DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO II, SPECIFICAMENTE DEDICATE AL SETTORE DEI GIOCHI.

SUL PIANO GENERALE, LE NORME IN ESAME CONTRIBUISCONO, SENZA DUBBIO, AD INNALZARE I PRESIDI DI CONTRASTO AL GIOCO ILLEGALE ED IRREGOLARE, PREVEDENDO IL POSSESSO DA PARTE DEGLI OPERATORI DI NUOVI E PIÙ STRINGENTI REQUISITI PER L'ACCESSO AL SETTORE.

PER QUANTO DI PIÙ IMMEDIATO INTERESSE PER IL CORPO, EVIDENZIO CHE L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO UNICO DEGLI OPERATORI DEL GIOCO PUBBLICO, PREVISTO DALL'ART. 27 DEL DECRETO, CONSENTIRÀ DI DISPORRE DI UN QUADRO COMPLETO DEI SOGGETTI ECONOMICI OPERANTI NEL COMPARTO E DELLA LORO DISTRIBUZIONE TERRITORIALE.

IL SUCCESSIVO ART. 29, INVECE, RICALCANDO SOSTANZIALMENTE LE PREVISIONI RECAE DALL'ART. 10, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE N. 16 DEL 2012, CHE VIENE ABROGATO, CONTEMPLA LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE OPERAZIONI DI GIOCO DA PARTE DEI MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA, AVVALENDOSI DELLE RISORSE STANZIATE SU UN APPOSITO FONDO COSTITUITO DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, PER ACQUISIRE ELEMENTI DI PROVA IN ORDINE ALLA COMMISSIONE DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI GIOCO PUBBLICO.

LA NORMA, TUTTAVIA, ANDREBBE INTEGRATA IN SEDE DI CONVERSIONE, IN QUANTO NON PREVEDE NESSUNA SCRIMINANTE PER GLI AGENTI CHE COMPIONO LE MENZIONATE OPERAZIONI, PER

CUI GLI STESSI POTREBBERO ESSERE DEFERITI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RACCOLTA ABUSIVA DELLE SCOMMESSE (ART. 4, COMMA 3, DALLA LEGGE N. 401/1989) O AL GIOCO D'AZZARDO (ART. 720 C.P.).

10. MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI E DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (ART. 39)

MI AVVIO ALLA CONCLUSIONE FORMULANDO ALCUNE BREVI RIFLESSIONI SULL'ART. 39 DEL DECRETO, CHE INTRODUCE IMPORTANTI MODIFICHE SIA ALLA DISCIPLINA DEI REATI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E IVA, SIA A QUELLA SULLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.

PER QUANTO CONCERNE IL DECRETO LEGISLATIVO N. 74 DEL 2000, LE MODIFICHE INTRODOTTE HANNO STABILITO UNA SOSTANZIALE RIMODULAZIONE DELL'IMPIANTO SANZIONATORIO CONNESSO AI REATI TRIBUTARI:

- ESTENDENDO L'AREA DI APPLICAZIONE DELLE NORME INCRIMINATRICI IN CONSEGUENZA DELLA RIDUZIONE DELLE SOGLIE DI RILEVANZA PENALE;
- INASPRENDO LE PENE PRINCIPALI, CON LA PREVISIONE DI PIÙ ELEVATE SANZIONI DI CARATTERE DETENTIVO.

L'ARCHITETTURA DEL SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO, QUALE RISULTA DALL'INTERVENTO MODIFICATIVO IN COMMENTO, CONSACRA UN IMPORTANTE PRINCIPIO: QUELLO SECONDO CUI L'EVASIONE E LA FRODE FISCALE CONFIGURANO GRAVI CRIMINI FINANZIARI.

LO SI EVINCE DALL'ENTITÀ DALLA RISPOSTA SANZIONATORIA, SINO A UN MASSIMO DI 8 ANNI DI DETENZIONE PER I REATI DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE UTILIZZO DI DOCUMENTI FITTIZI E DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.

MA, SOPRATTUTTO, LO SI COMPRENDE DALL'ESTENSIONE DELL'ISTITUTO DELLA CONFISCA PER SPROPORZIONE, IN ORIGINE APPLICABILE AI REATI DI MAGGIORE ALLARME SOCIALE E AI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, ALLA QUASI TOTALITÀ DELLE VIOLAZIONI PUNITE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 74 DEL 2000.

È UNO STRUMENTO ABLATORIO DI GRANDISSIMA EFFICACIA, CHE MIRA A SOTTRARRE AL CONDANNATO PER TALUNI REATI (TRA CUI, ORA, ANCHE I DELITTI FISCALI) I BENI POSSEDUTI ANCHE PER INTERPOSTA PERSONA DI CUI NON SI RIESCA A DIMOSTRARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA.

A DIFFERENZA DELLA CONFISCA "TRADIZIONALE", LA CONFISCA PER SPROPORZIONE ATTRIBUISCE RILIEVO ESCLUSIVO ALLA RELAZIONE TRA LA COSA E IL CONDANNATO, POTENDO OPERARE ANCHE SU BENI CHE NON HANNO ALCUN VINCOLO DI STRUMENTALITÀ O DERIVAZIONE CON IL REATO QUALORA LA LORO PROVENIENZA RISULTI INGIUSTIFICATA E IL LORO VALORE SPROPORZIONATO RISPETTO AL REDDITO E ALL'ATTIVITÀ ECONOMICA DEL REO.

QUESTA PREVISIONE COMPLETA, IN MODO NATURALE, IL QUADRO DEGLI STRUMENTI DI AGGRESSIONE PATRIMONIALE ALL'EVASIONE FISCALE, COMPRIMENDO SENSIBILMENTE LA POSSIBILITÀ DI

ACCUMULARE, NASCONDERE O REIMPIEGARE I PROVENTI DEI DELITTI FISCALI.

L'ELEZIONE DEI REATI DI FRODE FISCALE TRA I PIÙ GRAVI *CORPORATE CRIMES* TROVA UN'ULTERIORE, IMPORTANTE DIMOSTRAZIONE NELLA PREVISIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001, IN RELAZIONE AL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI COMMESSO DAL PREPOSTO CON FUNZIONI APICALI.

RITENIAMO ASSOLUTAMENTE CORRETTA LA SCELTA DI ESTENDERE QUESTA PECULIARE FORMA DI RESPONSABILITÀ ANCHE AI DELITTI CHE RIGUARDANO LE IMPOSTE SUI REDDITI, BENCHÉ LA DIRETTIVA 2017/1371, APPROVATA DAL PARLAMENTO EUROPEO IL 5 LUGLIO 2017, RECANTE "*NORME MINIME RIGUARDO ALLA DEFINIZIONE DI REATI E DI SANZIONI IN MATERIA DI LOTTA CONTRO LA FRODE E ALTRE ATTIVITÀ ILLEGALI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE*" (MEGLIO NOTA COME "DIRETTIVA PIF"), NE RICHIEDESSE L'ATTUAZIONE LIMITATAMENTE AL COMPARTO DELLE FRODI ALL'IVA. CONFINANDO L'APPLICAZIONE DELLO STRUMENTO ALLE VIOLAZIONI AFFERENTI AL TRIBUTO INDIRETTO AVREMMO RESO FRAMMENTARIO E INCOERENTE IL SISTEMA SANZIONATORIO.

DA TEMPO AUSPICAVAMO L'INTRODUZIONE DI QUESTA MISURA, PERCHÉ CONFERISCE SISTEMATICITÀ E COERENZA ALLA NORMATIVA DI PRESIDIO RISPETTO AI GRAVI CRIMINI ECONOMICO-FINANZIARI, CONSIDERATO CHE REATI DI PARI ALLARME SOCIALE, COME QUELLI SOCIETARI O DI RICICLAGGIO, GIÀ COSTITUIVANO IL PRESUPPOSTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA "SPECIALE" RESPONSABILITÀ DELLA PERSONA GIURIDICA.

SU QUESTO TEMA, PERÒ, VORREMMO PROPORRE UNA RIFLESSIONE.

LA PREVISIONE IN ESAME CIRCOSCRIVE L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 2001 AL DELITTO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA PUNITO DALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/2000, BENCHÉ IL NOSTRO SISTEMA PENAL-TRIBUTARIO CONOSCA ANCHE ALTRI REATI DI FRODE FISCALE, PER I QUALI SONO PREVISTE PENE DETENTIVE ALTRETTANTO GRAVI. MI RIFERISCO, IN MODO PARTICOLARE, AL DELITTO DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI, CHE È COMPLEMENTARE A QUELLO SANZIONATO DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/2000, MA ANCHE AL REATO DI DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI.

SI TRATTA DI REATI FISCALI DI GRANDE INSIDIOSITÀ, CHE RICHIEDONO UNA RISPOSTA REPRESSIVA CERTA E INCISIVA. IN QUESTE CIRCOSTANZE, INFATTI, IL CONTRIBUENTE UTILIZZA CONDOTTE FRODATORIE, SCHEMI SIMULATORI, DOCUMENTI FALSI E ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI, TALORA PARTICOLARMENTE SOFISTICATI E DI DIFFICILE ACCERTAMENTO, PER EVADERE LE IMPOSTE O PER PROVOCARE L'EVASIONE ALTRUI.

PER QUESTO, SI POTREBBE VALUTARE, IN FASE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE, LA POSSIBILITÀ DI ESTENDERE GLI EFFETTI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE ANCHE A QUESTI ULTERIORI DELITTI FISCALI.

ANALOGA RIFLESSIONE POTREBBE ESSERE OPPORTUNAMENTE SVOLTA CON RIFERIMENTO AD ALTRE VIOLAZIONI PENALI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 74 DEL 2000, PARIMENTI CONNOTATE DA COMPORTAMENTI FRODATORI, COME IL DELITTO DI SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (ART. 11) E QUELLO DI INDEBITA COMPENSAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI CON CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI (ART. 10-QUATER, COMMA 2).

RESTO A DISPOSIZIONE PER OGNI UTILE CHIARIMENTO E VI RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE.